

I.M.U. 2022

Si riportano le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2022, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/05/2022.

Aliquote	0,6 %	Abitazione principale e immobili assimilati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nei limiti massimi di una per tipologia C/2-C/6-C/7
	0,1 %	Fabbricati rurali ad uso strumentale
	0,67 %	Unità immobiliare, fatta eccezione per quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) e – in caso di morte del comodatario – al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che: - il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
	1,06 %	Unità immobiliari utilizzate per lo svolgimento di attività nei settori assicurativo o bancario, ovvero di attività di commercio al dettaglio all'interno di media o grande struttura di vendita, compresi gli immobili accessori (ad esempio magazzini, garage, cabine elettriche, ecc.) e unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale B/5
	0,76 %	Unità immobiliari utilizzate per lo svolgimento di attività diverse da quelle rientranti nei settori assicurativo o bancario o di commercio al dettaglio all'interno di media o grande struttura di vendita, a condizione che i relativi possessori siano anche i gestori delle attività ivi esercitate
	0,87 %	Unità immobiliari utilizzate per lo svolgimento di attività diverse da quelle rientranti nei settori assicurativo o bancario o di commercio al dettaglio all'interno di media o grande struttura di vendita, i cui possessori non siano anche i gestori delle attività ivi esercitate
	0,87 %	Unità immobiliare regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP con applicazione della detrazione di € 200.00
	0,76 %	Terreni agricoli, anche se non coltivati, eccetto quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole
	0,87 %	Altri immobili, comprese le aree fabbricabili e gli immobili in titolarità a soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano
0,87 %	Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia	

Detrazione	Abitazione principale	Euro 200,00 per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9
-------------------	------------------------------	--

Base imponibile	Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale del fabbricato, rivalutata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale dell'immobile: - 160 per i fabbricati di categoria A (con l'esclusione della categoria A10), per i C02, C06 e C07 - 140 per i fabbricati di categoria catastale B, C03, C04 e C05 - 80 per i fabbricati di categoria catastale A10 e D05 - 65 per i fabbricati di categoria D con esclusione della categoria D05 - 55 per i fabbricati di categoria catastale C01
	Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola presso l'INPS usufruiscono dell'esenzione IMU.
	Per le abitazioni locata a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento.

Abitazione principale in caso di coniugi residenti in comuni diversi	L'art. 5-decies del D.L. n. 146/2021, convertito nella Legge n. 215/2021, ha disposto che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale.
---	--

Residenti all'estero che possiedono immobili in Italia	L'art. 1, comma 743, della Legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha disposto, limitatamente all'anno 2022, la riduzione IMU al 37,5% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%.
---	--

Emergenza epidemologica da COVID-19. Esenzione acconto e saldo 2022 per il settore dello spettacolo	Resta confermata, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. d) e comma 3 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, l'esenzione dell'IMU per l'anno 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, <u>a condizione che i soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. n. 160/2019, siano anche gestori delle attività economiche ivi esercitate.</u>
--	---

Esenzione IMU "beni merce"	L'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto dall'anno 2022 l'esenzione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
-----------------------------------	---

Scadenze versamenti	Acconto	entro il 16 giugno 2022
	Saldo	entro il 16 dicembre 2022

Modalità di versamento	Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
	Versamento minimo	Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti risulta pari o inferiore a Euro 12,00

Mod. F24	Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:	
Cod. tributo	3912	IMU – Imposta Municipale Propria per le abitazioni A/1 – A/8 – A/9
	3913	IMU – Imposta Municipale Propria per i fabbricati strumentali alle attività agricole
	3914	IMU – Imposta Municipale Propria per i terreni agricoli
	3916	IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili
	3918	IMU – Imposta Municipale Propria per altri fabbricati
	3925	IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- quota STATO
	3930	IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- quota COMUNE
Codice Ente	I595	

Dichiarazione	Le variazioni relative alla propria situazione immobiliare devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni.
----------------------	--

Regolamenti	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2020 è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 739-783 della L. n. 160/2019 (ai sensi dell'art. 1, comma 779, della L. n. 160/2019). Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2020 è stato approvato il Regolamento generale delle entrate.
--------------------	---

Per informazioni	Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi al n. 049/8733926 ai seguenti orari: lunedì: dalle 09.00 alle 13.00 – dalle 16.00 alle 18.00 martedì: dalle 11.00 alle 13.00 giovedì: dalle 09.00 alle 12.00 venerdì: dalle 09.00 alle 12.00.
-------------------------	---